



38122 Trento - via Vannetti, 18/A  
 Tel. +39 0461 1753000  
 Fax +39 0461 1753028  
 info@cassadelrentino.it  
 cassadelrentino@legalmail.it (posta certificata)  
[www.cassadelrentino.it](http://www.cassadelrentino.it)

ALLEGATO \_\_\_\_\_

# SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI CASSA DEL TRENINO S.P.A., ENTE DI INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2010 E DEL REGOLAMENTO UE N. 537/2014 PER GLI ESERCIZI CHIUSI DAL 31 DICEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2027**

**CIG 7667520DA8**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI CASSA DEL TRENINO S.P.A., ENTE DI INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2010 E DEL REGOLAMENTO UE N. 537/2014 PER GLI ESERCIZI CHIUSI DAL 31 DICEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2027**

Tra le parti:

- dott. Roberto Nicastro, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente di CASSA DEL TRENINO S.p.A., con sede legale a Trento, via Vannetti 18/A, P.IVA e C.F. 01948600224;
- Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, "Impresa Aggiudicataria", con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. e P.Iva \_\_\_\_\_

## PREMESSO CHE

Cassa del Trentino S.p.A. è la società controllata direttamente dalla Provincia autonoma di Trento (di seguito "PAT") istituzionalmente deputata alla gestione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate agli enti e ai soggetti pubblici provinciali per il finanziamento dei rispettivi progetti di investimento, che svolge, tra l'altro, attività di advisory in materia economico-finanziaria e partenariato pubblico privato.

Cassa del Trentino S.p.A. è lo strumento di sistema della PAT deputato al coordinamento ed alla provvista delle risorse finanziarie destinate agli investimenti pubblici e ne costituisce il braccio operativo nel promuovere, accompagnare e realizzare le strategie finanziarie programmate dal governo provinciale.

Cassa del Trentino S.p.A. opera unicamente per conto e su mandato della PAT ed esclusivamente sul suo territorio e interagisce con il sistema finanziario locale.

I principali dati relativi a Cassa del Trentino S.p.A. sono:

- capitale sociale interamente versato pari a Euro 52.555.650,00;
- attivo di bilancio 2017: Euro 1.919.388.398,00;
- utile dell'esercizio 2017: Euro 14.842.586,00;
- socio unico: Provincia autonoma di Trento: 100 %;
- dotazione di personale nell'ordine delle 21 unità di cui 4 distaccate presso altri Enti del sistema pubblico provinciale;
- redazione del bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali (IAS);
- detenzione da parte di Cassa del Trentino S.p.A. di partecipazioni societarie.

I bilanci relativi agli ultimi esercizi sono reperibili sul sito di Cassa del Trentino S.p.A., all'indirizzo internet: <http://www.cassadel trentino.it>.

Si conviene e si stipula quanto segue:

## **1. NORME REGOLATRICI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, quantunque non materialmente allegati, il "bando", i "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e le eventuali "Risposte alle richieste di chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara", nonché tutta la documentazione allegata e/o complementare alla gara in oggetto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, l'Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (Allegato A – Dichiarazione di partecipazione), l'Offerta tecnica e l'Offerta economica (Allegato C).

L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili ai contratti delle Società strumentali della Provincia autonoma di Trento e, in particolare, dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m., dalle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici - D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., dalla relativa normativa di attuazione e, per quanto compatibile, dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P 10-40/Leg. del 22 maggio 1991 per quanto applicabili;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto applicabili, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190; dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- dal regolamento europeo n. 2016/679/UE;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli 1362 – 1371 del codice civile.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti da Cassa del Trentino S.p.A. prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa aggiudicataria.

## **2. OGGETTO**

Il contratto ha ad oggetto i servizi di revisione legale dei conti indicati alle successive lettere a) e b) e i servizi di revisione legale dei conti aggiuntivi – la cui attivazione deve essere intesa come opzionale per Cassa del Trentino S.p.A. – di cui alla successiva lettera c):

a) l'incarico di Revisore legale dei conti di Cassa del Trentino S.p.A. per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2027 - ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e ss.mm., dell'art. 2409 bis e seguenti del codice civile, in conformità con la legislazione dell'Unione Europea, anche come disciplinata con la Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 e ss.mm. e con il Regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014 e ss.mm., nonché ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 58 del 1998 e al Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche laddove applicabili;

b) la Relazione sul prospetto contabile dei saldi a credito e a debito di Cassa del Trentino S.p.A. per le finalità previste dall'art. 11, c. 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, coordinato con il decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014;

c) la Predisposizione e redazione di eventuali lettere di conforto richieste da Cassa del Trentino S.p.A. in occasione di operazioni di finanziamento ovvero di predisposizione o aggiornamento del programma Emtn;

tutto, nel rispetto degli obblighi di deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a tutte le attività previste negli articoli di legge sopra riportati, ed in particolare:

- alla revisione legale del bilancio di esercizio di Cassa del Trentino S.p.A. redatto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS/IAS inclusa l'attività di verifica, nel corso di ogni esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- alla verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio di Cassa del Trentino S.p.A.;
- alla firma delle attestazioni previste nello svolgimento dell'attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) del presente articolo ivi comprese le attestazioni di natura fiscale.

### **3. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO**

Il Gruppo di lavoro dovrà essere composto dalle seguenti figure professionali:

- a) Socio Responsabile del servizio di revisione del bilancio;
- b) Manager;
- c) Assistente senior;
- d) Assistente junior.

L'impresa aggiudicataria si obbliga, nel corso del novennio, a mantenere inalterata la composizione del Gruppo di lavoro, sia in termini nominativi (Socio Responsabile, Manager, Assistente senior, Assistente junior) che di qualifiche professionali, rispetto a quelle originariamente indicate in sede di gara. Conseguentemente, l'impresa aggiudicataria si obbliga a comunicare tempestivamente a Cassa del Trentino S.p.A. eventuali modifiche della composizione originaria del gruppo di lavoro, e la società Cassa del Trentino S.p.A. avrà diritto di esprimere un giudizio sulla nuova composizione dello stesso.

Qualora Cassa del Trentino S.p.a. dovesse riscontrare che a seguito delle predette modifiche la composizione del gruppo di lavoro non corrisponda più alla composizione indicata in sede di gara, potrà chiedere all'impresa aggiudicataria la sostituzione di uno o più componenti del gruppo. L'impresa aggiudicataria vi dovrà provvedere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Cassa del Trentino S.p.A..

La prestazione del servizio è riservata ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e relativi regolamenti attuativi.

I soggetti incaricati per lo svolgimento del servizio devono corrispondere con i soggetti indicati in sede di offerta presentata in gara.

L'impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, nel corso del novennio, a garantire, per l'intero gruppo di lavoro, il numero di ore minime da prestate presso la sede di Cassa del Trentino S.p.A. indicate in sede di gara ed in particolare:

- Socio Responsabile del servizio di revisione del bilancio: nr. ore .....
- Manager: nr. ore .....
- Assistente senior: nr. ore .....
- Assistente junior: nr. ore .....

Eventuali ore in eccesso rispetto a quanto precedentemente indicato – in assenza delle circostanze di cui al successivo articolo 8 - non comportano la modifica dei corrispettivi di cui al successivo articolo 7.

#### **4. DURATA**

Il servizio ha durata complessiva di nove esercizi, relativamente a quelli chiusi nel periodo che va dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2027. La suddetta durata decorre dalla data di stipulazione del presente contratto fino alla data della deliberazione dell'Assemblea dei soci di Cassa del Trentino S.p.A. convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

Peraltro, Cassa del Trentino S.p.A., nel deliberare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, sussistendo oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si è avvalsa della facoltà di ordinare all'impresa aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla sua stipulazione. L'ordine di avvio anticipato del servizio è stato effettuato con un'apposita comunicazione, trasmessa via PEC, all'aggiudicataria stessa.

In quest'ultima ipotesi d'avvio anticipato, la durata del servizio è decorrente dalla data della deliberazione di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea dei soci di Cassa del Trentino S.p.A., fino alla data della deliberazione dell'Assemblea dei soci di Cassa del Trentino S.p.A. convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

#### **5. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - INDIPENDENZA DELLA SOCIETA' DI REVISIONE**

Nello svolgimento dell'incarico l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare la propria indipendenza ai sensi di quanto disposto dagli artt. 10 e 17 del D. Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39 e dalle norme in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale ai sensi degli art. 9 e 9-bis del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relativi regolamenti attuativi in tema di requisiti di onorabilità.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a:

- fornire l'elenco di eventuali incarichi di consulenza/prestazioni professionali aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2018, tra l'impresa aggiudicataria (comprese altre società del network internazionale) e Cassa del Trentino S.p.A., con indicazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità con le attività di revisione legale dei conti o pregiudizievoli per l'indipendenza del revisore ai sensi della normativa vigente;
- dichiarare di recedere da eventuali contratti, di cui al punto precedente, che costituiscono cause di incompatibilità con l'attività di revisione legale dei conti ai sensi della normativa vigente;

- non assumere nuovi incarichi e non presentarsi, sia come impresa singola sia in RTI/consorzio/GEIE/subappalto/avvalimento, a gare bandite da Cassa del Trentino S.p.A..

## **6. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE**

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Cassa del Trentino S.p.A..

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per motivi non riconducibili all'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Cassa del Trentino S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Cassa del Trentino S.p.A..

## **7. CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo contrattuale è quantificato nell'importo offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di Offerta Economica in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e precisamente:

- Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) annui, IVA esclusa, per quanto attiene alle prestazioni di cui all'articolo 2, lettere a) e b), del presente contratto;
- Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_), IVA esclusa, riferito a ciascuna eventuale lettera di conforto – di cui all'articolo 2, lettera c) del presente contratto - che Cassa del Trentino S.p.A. si riserva di richiedere in occasione di operazioni di finanziamento.

Il corrispettivo contrattuale suindicato si intende comprensivo di ogni altro onere non espressamente indicato quale, a mero titolo indicativo e non esaustivo, quello relativo al contributo Consob o di altre Autorità di Vigilanza. Rimangono esclusi dal corrispettivo eventuali rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio del gruppo di lavoro sostenute per recarsi presso la sede di Cassa del Trentino S.p.A. purché debitamente documentate e comunque nel limite massimo annuale di euro 4.000,00.

Il corrispettivo contrattuale è fisso ed invariabile per il primo quadriennio contrattuale. A partire dal quinto anno di attività verrà riconosciuto l'adeguamento dell'importo alle dinamiche inflattive. Precisamente a partire dal quinto anno contrattuale (e senza computare il quadriennio precedente) l'importo contrattuale verrà rivalutato in misura del 75% dell'indice ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie (FOI).

Tutti gli obblighi ed oneri dell'Impresa aggiudicataria, derivanti dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo la disciplina richiamata dal seguente art. 15.

#### **8. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI O IMPREVEDIBILI – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ**

Nel caso si dovessero presentare circostanze, difficoltà o aggravii eccezionali, imprevedibili al momento di avvio delle procedure di gara, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, variazioni significative nella struttura ed attività di Cassa del Trentino S.p.A., istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, cambiamenti nei principi contabili, queste dovranno essere discusse preventivamente con la Direzione di Cassa del Trentino S.p.A. e con l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale) per formulare un'integrazione scritta e concordata della proposta nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste all'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

#### **9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

Cassa del Trentino S.p.A. non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui al comma 2, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità a Cassa del Trentino S.p.A., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato a Cassa del Trentino S.p.A.. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la società Cassa del Trentino ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla società Cassa del Trentino.

#### **10. SUBAPPALTO**

È fatto espresso divieto all'Impresa aggiudicataria di subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, senza che sia stato regolarmente dichiarato in sede di gara e senza che gli sia stato espresso il preventivo consenso scritto di Cassa del Trentino S.p.A..

In caso di subappalto l'Impresa aggiudicataria non sarà in nessun caso liberata dalle obbligazioni derivanti dal presente Contratto o comunque ad esso connesse.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni in materia contenute all'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e limitatamente alla quota subappaltabile, all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopraccitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappal-

to e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, Cassa del Trentino procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 11.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare a Cassa del Trentino (stazione appaltante) le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. Cassa del Trentino (stazione appaltante) controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'appaltatore deve comunicare a Cassa del Trentino (stazione appaltante) i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

## **11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Impresa aggiudicataria avrà diritto ai compensi come indicati nell'Offerta economica presentata.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali, l'Impresa aggiudicataria potrà emettere fattura esclusivamente in conformità con quanto disposto dal presente articolo.

I pagamenti delle prestazioni eseguite avverranno su base trimestrale posticipata, a seguito del visto di regolare esecuzione da parte del personale di Cassa del Trentino S.p.A..

L'Impresa aggiudicataria è autorizzata ad emettere la fattura, comprensiva della ritenuta di legge dello 0,50%.

Ad esito positivo della verifica finale novennale, conseguente al termine della durata contrattuale, e sempre previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), sarà comunicata la regolare esecuzione e verrà svincolato l'importo dello 0,50% progressivamente ritenuto nel corso dell'esecuzione contrattuale e consentita l'emissione della fattura per il relativo importo.

Nel caso in cui il visto di regolare esecuzione abbia esito negativo, verranno comunicati gli elementi che hanno cagionato tale valutazione ed, eventualmente, l'importo parziale per cui l'Impresa aggiudicataria è autorizzata ad emettere fattura, detratti, se del caso, gli importi delle penali, nonché l'eventuale prestazione che l'Impresa aggiudicataria è chiamata ad eseguire tempestivamente per correggere la difformità individuata nell'esecuzione del Contratto. Tali prestazioni sono a loro volta soggette a verifica ed a conseguente emissione del visto di regolare esecuzione, eventualmente nell'ambito del visto relativo al trimestre successivo.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara), alle prestazioni svolte ed al periodo di competenza.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa da parte di Cassa del Trentino S.p.A., compatibilmente con la tempistica di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del responso sulla verifica della regolarità del versamento delle imposte di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e, comunque, salvo quanto disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

Cassa del Trentino S.p.A., in conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Le fatture dovranno essere intestate a Cassa del Trentino S.p.A..

L'importo delle predette fatture verrà bonificato da Cassa del Trentino S.p.A., previ gli accertamenti di cui ai precedenti commi, sul conto corrente dedicato comunicato dall'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note per iscritto a Cassa del Trentino S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **12. GARANZIA DEFINITIVA e ASSICURATIVA**

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Cassa del Trentino S.p.A.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa aggiudicataria (o all'appaltatore).

Nel caso di integrazione del contratto, l'Impresa aggiudicataria deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

L'impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva, tramite l'apposita scheda tecnica del D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola/le seguenti clausole:

- a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
- b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (*ad es. deposito cautelativo*), o che pongano oneri a carico di Cassa del Trentino S.p.A., non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

La garanzia definitiva di Euro ..... (in lettere ...../...) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante fideiussione bancaria/polizza fidejussoria n. .... e relativa appendice integrativa n. ..., entrambe di data ....., rilasciate dalla Banca/Compagnia ....., con sede legale in ..., via ..... n. ..., cauzione costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, richiamato dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.



L'Impresa aggiudicataria ha sottoscritto e dovrà mantenere per tutta la durata del Contratto un'idonea polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, di cui dovranno essere forniti gli estremi a Cassa del Trentino S.p.A., con un massimale annuo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per anno e per sinistro e con efficacia commisurata alla durata del presente Contratto e delle relative obbligazioni.

### **13. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Impresa aggiudicataria, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente Contratto.

L'Impresa aggiudicataria svolge le prestazioni oggetto del Contratto di appalto a regola d'arte e con il massimo grado di professionalità e sarà responsabile di eventuali danni diretti derivanti da negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni.

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente Contratto, nel Bando di gara e dalla documentazione di gara, da intendersi qui interamente richiamati.

La stipulazione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

### **14. OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA IN RELAZIONE AL PROPRIO PERSONALE**

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, l'Impresa aggiudicataria opererà in autonomia, servendosi della propria organizzazione di mezzi e di risorse.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del servizio, nonché ad osservare tutti gli obblighi inerenti a previdenza, assistenza e assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni), compresi tutti gli altri obblighi in materia di lavoro, di tutela, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, derivanti dalle disposizioni di leggi e di regolamenti in vigore e, comunque, tenendo sollevata Cassa del Trentino S.p.A. da qualsiasi pretesa di terzi.

### **15. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Cassa del Trentino S.p.A. (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Cassa del Trentino S.p.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Cassa del Trentino S.p.A. (...).”.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. \*\*\*\*\*ed il codice unico progetto (CUP)\*\*\*\*\*.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

## **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione all'appalto affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è Cassa del Trentino S.p.A., con sede legale in Trento, Via Vannetti 18/a, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti al trattamento. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Impresa Aggiudicataria viene a conoscenza e tratta dati personali comuni relativi ai servizi offerti a Cassa del Trentino S.p.A. e agli utenti di Cassa del Trentino S.p.A. o altri aventi diritto a causa del contratto d'appalto. Il trattamento di tali dati da parte dell'Impresa Aggiudicataria può e deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con un apposito separato atto negoziale di nomina e conferimento delle relative istruzioni, l'Impresa Aggiudicataria, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 28 del regolamento, è nominata responsabile del trattamento dei dati.-Il trattamento potrà essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nell'atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, nei limiti e per la durata dello stesso incarico. Tale nomina di responsabile è valida per tutta la durata del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo

dell'incarico (*come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione*).

Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a:

- a) la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto di appalto affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;
- b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
- c) la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al suo preposto, competente nel merito;
- d) la pseudonimizzazione dei dati personali, qualora si riveli una operazione necessaria ai fini della tutela della riservatezza in ragione della specificità dell'appalto affidato (*vedi, ad esempio, la necessità di trattare dati personali sensibili/supersensibili/giudiziari*);
- e) l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto;
- f) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini dell'appalto.

L'Impresa Aggiudicataria, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.

Il responsabile del trattamento assume l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto, soddisfi i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento. Inoltre, con la stipula del contratto si prevede, in particolare, che l'Impresa Aggiudicataria, in veste di responsabile del trattamento, si obblighi a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all'Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;

f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento o degli obblighi riguardanti la tenuta del registro dei trattamenti, di cui all'art. 30, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;

g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell'avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;

h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

Ai sensi del paragrafo 10, dell'art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un responsabile del trattamento, anche esterno, viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato un titolare del trattamento in questione.

Il titolare e il responsabile del trattamento si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del regolamento, si precisa che con separato atto l'Impresa aggiudicataria dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricata responsabile del trattamento. In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico comporterà la risoluzione del contratto d'appalto eventualmente nel frattempo stipulato.

## **17. PENALI**

In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa da Cassa del Trentino S.p.A. un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari al 0.5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

In caso di inadempimento delle prestazioni si applicherà una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, fatto salvo il diritto di Cassa del Trentino S.p.A. al risarcimento dei maggiori danni subiti.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro \_\_\_ 5 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di Cassa del Trentino S.p.A., la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 12 del presente contratto.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, Cassa del Trentino S.p.A. procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 19, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **18. RECESSO**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Cassa del Trentino S.p.A. ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa Aggiudicataria con lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa Aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Cassa del Trentino S.p.A..

In caso di recesso di Cassa del Trentino S.p.A., l'Impresa Aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo relativo alle prestazioni non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'Impresa Aggiudicataria rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso spese.

In ogni caso, entro 7 (sette) giorni lavorativi successivi al termine contrattuale, ovvero alla cessazione del contratto per qualunque causa, l'Impresa Aggiudicataria consegna a Cassa del Trentino S.p.A. tutta la documentazione prodotta o conservata nel corso dello svolgimento del Servizio.

Cassa del Trentino S.p.A. potrà recedere dal presente Contratto, ai sensi degli artt. 88, comma 4-ter e 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

Nelle ipotesi di recesso di cui al punto precedente del presente articolo, l'Impresa Aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile.

## **19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, cioè di accertamento di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa aggiudicataria, nei seguenti casi:

nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso,

- a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Cassa del Trentino S.p.A.;
- b. nei casi previsti agli articoli del presente Contratto e qui di seguito richiamati: obblighi dell'Impresa aggiudicataria in relazione al proprio personale, obblighi di riservatezza e segreto professionale, obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, subappalto, risoluzione del Contratto, Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, Disposizioni Anticorruzione e Codice di Comportamento,

- c. Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- d. Il fallimento dell'Impresa aggiudicataria comporta la risoluzione *ope legis* del presente Contratto. In tal caso Cassa del Trentino S.p.A. provvederà ad incamerare la garanzia definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del Contratto l'Impresa aggiudicataria si impegnerà a fornire a Cassa del Trentino S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Impresa aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

In base all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, di fallimento dell'Impresa aggiudicataria o di recesso per giusta causa in relazione all'informazione/certificazione antimafia, e negli altri casi citati dalla norma, Cassa del Trentino S.p.A. si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Fatto salvo e ai sensi di quanto previsto nell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ovvero indicato nel bando di gara in relazione al termine di validità delle offerte presentate in sede di gara, nei casi suddetti si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nel caso sia intervenuta la risoluzione anticipata del contratto Cassa del Trentino S.p.A. avrà facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **20. FORO COMPETENTE E DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto, tra Cassa del Trentino S.p.A e l'Impresa aggiudicataria, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

## **21. MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

L'Impresa aggiudicataria prende atto di quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato da Cassa del Trentino S.p.A. per le finalità di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, insieme ai propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto, si impegna a tenere un comportamento in linea con quanto previsto dal suddetto documento tale da non esporre la Cassa del Trentino S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 (<http://www.cassadel trentino.it/it/Sezione-istituzionale/Societa-Trasparente/Consulenti-e-collaboratori>)

L'osservanza delle regole e dei principi stabiliti dal Modello Organizzativo redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, è considerata parte essenziale, nell'interesse della Cassa del Trentino S.p.A., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente Contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel Modello Organizzativo suddetto costituisce inadempimento al Contratto e legittimerà Cassa del Trentino S.p.A. alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

## **22. FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico a Cassa del Trentino S.p.A. per legge. L'Impresa aggiudicataria dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa aggiudicataria medesima.

## **23. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente Contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Cassa del Trentino S.p.A. e/o del socio unico di Cassa del Trentino S.p.A. "Provincia autonoma di Trento" che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Cassa del Trentino S.p.A. e/o della citata Provincia nei confronti della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna - ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti di Cassa del Trentino S.p.A. (<http://www.cassadel trentino.it/it/Sezione-istituzionale/Societa-Trasparente/Disposizioni-general/Codice-Etico-e-di-Comportamento>) adottato in attuazione delle previsioni normative che derivano sia dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per il modello organizzativo, sia dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, relativamente alla prevenzione della corruzione e per questo richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione di Cassa del Trentino S.p.A. - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'Impresa aggiudicataria dà atto di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti di Cassa del Trentino S.p.A. sopra richiamato per una sua più completa e piena conoscenza. L'Impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente Contratto. Cassa del Trentino S.p.A., verificata tale eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **24. OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore (Impresa aggiudicataria) si impegna a segnalare tempestivamente a Cassa del Trentino S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore (Impresa aggiudicataria) inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Cassa del Trentino S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

## **25. ELEZIONE DOMICILIO**

Per ogni effetto del presente contratto di appalto l'Impresa aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare a Cassa del Trentino S.p.A. ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

## **26. VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore (Impresa aggiudicataria), di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, Cassa del Trentino S.p.A. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

**CASSA DEL TRENTINO S.p.A.**

Il Presidente

dott. Roberto Nicastro

**Documento firmato digitalmente**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa aggiudicataria dichiara di approvare in via separata e specifica le seguenti clausole:

- 6. Obblighi di riservatezza;
- 17. Penali;
- 18. Recesso;
- 19. Risoluzione;
- 20. Foro competente;
- 21. Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- 23. Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento.